

(N. 2313 -A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta dell'8 aprile 1952 (V. Stampato N. 2559)*

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

e col Ministro delle Finanze

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 APRILE 1952

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 1952

Concessione di contributi integrativi dei bilanci comunali e provinciali
delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951

ONOREVOLI SENATORI. — Un primo urgente provvedimento a favore delle Amministrazioni dei Comuni e delle Province delle zone colpite dalle alluvioni nell'autunno 1951, dove fosse stata disposta la sospensione dal pagamento dei tributi erariali, comunali e provinciali, venne preso col decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, convertito nella legge 2 gennaio 1952, n. 5, con cui venne autorizzata la concessione di anticipazioni per il pagamento delle competenze al personale dipendente, da rimborsarsi in tre annualità decorrenti dal febbraio 1954.

Quel provvedimento, adottato per venire incontro alle prime e più pressanti necessità di quegli enti, ne presupponeva altri complementari ed integrativi poichè gli stessi enti, colle spese di ordinaria amministrazione, altre più ingenti e notevoli hanno dovuto e debbono sopportare per il riordinamento di tutti i servizi pubblici di loro competenza, venendo così ad incontrare una tale somma di spese che, se non è possibile sopportare in condizioni ordinarie lo è a maggior ragione, nelle anormali situazioni in cui essi si trovano, aggravate dal difetto di esazioni di tributi.

Bisogna quindi che lo Stato intervenga, vada incontro alle loro esigenze eccezionali. E poichè con la fine dell'anno scorso è venuta a mancare allo Stato la facoltà di integrare i bilanci deficitari degli enti locali e poichè la legge sulla finanza locale, ancora in esame all'altro ramo del parlamento, non potrà, anche quando sarà operante e fino a che permangono, in detti enti, le attuali loro precarie e anormali condizioni, soddisfare integralmente le esigenze dei loro bilanci, ne consegue la necessità di prendere una deliberazione, approvare una disposizione di legge speciale, che autorizzi lo Stato ad integrare i loro bilanci deficitari.

A queste necessità intende di provvedere il presente disegno di legge sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione.

Con l'articolo 1 si propone di autorizzare lo Stato a concedere, fino al 31 dicembre 1953, contributi integrativi con l'applicazione di una procedura analoga a quella prevista dalle leggi

30 luglio 1950, n. 575, il 22 aprile 1951, n. 288, nonchè dall'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1573, per la integrazione dei bilanci dei Comuni e delle Province per l'anno 1951.

Con l'articolo 2, nelle more dei provvedimenti previsti dall'articolo 1, si vuole autorizzare, in caso di necessità, lo Stato, a disporre anticipazioni sul fabbisogno a pareggio degli enti in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente da conteggiare in sede di pagamento dei contributi determinati nei modi previsti dall'articolo 1.

Con l'articolo 3 si vuole concedere agli enti, che hanno fruito delle anticipazioni per il pagamento delle competenze al personale dipendente, l'esonero dal rimborso delle anticipazioni stesse. E ciò per andare maggiormente incontro agli enti stessi cui è venuto a mancare quasi del tutto il gettito dei tributi.

Il provvedimento prevede un onere per lo Stato di 3 miliardi da ripartire come appresso: 500 milioni nell'esercizio corrente 1951-52, 2 miliardi nell'esercizio 1952-53 e mezzo miliardo in quello 1953-54; da coprire la spesa prevista per i due esercizi 1951-52 e 1952-53 con parte dei proventi del prestito autorizzato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Lo stanziamento per l'esercizio 1952-53 è previsto in 2 miliardi perchè è facile presumere che saranno proprio i bilanci comunali e provinciali del corrente anno e del prossimo anno 1953, che avranno le maggiori esigenze. Il disegno di legge prevede, e Dio voglia che la previsione si avveri, che con la fine del 1953 la situazione si sia normalizzata.

Per queste ed altre ovvie considerazioni la Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni, vi propone di approvare il presente disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati - in sede deliberante della IV Commissione permanente di finanza e tesoro.

MARTINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle Amministrazioni dei comuni e delle provincie delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, nei quali sia disposta la sospensione totale e parziale del pagamento dei tributi erariali, comunali e provinciali, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1953, contributi integrativi da parte dello Stato, qualora, nonostante l'applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, non possano conseguire il pareggio economico dei propri bilanci.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale della finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

Art. 2.

Nelle more dei provvedimenti previsti dall'articolo precedente, il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti autorizzate nel bilancio precedente.

Di tali anticipazioni sarà tenuto conto in sede di pagamento dei contributi da determinare ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 3.

I Comuni e le Provincie, ai quali sono state concesse le anticipazioni previste dal decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, convertito nella legge 2 gennaio 1952, n. 5, per il pagamento delle competenze al personale dipendente, sono esonerati dall'obbligo della relativa restituzione a norma dell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge medesimo.

Art. 4.

Per fronteggiare le spese di applicazione della presente legge saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1951-52, 1952-53 e 1953-54 rispettivamente le somme di lire 500 milioni, di lire 2 miliardi e di lire 500 milioni.

Alla copertura della spesa prevista per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 sarà provveduto con una aliquota del provento derivante dall'emissione dei buoni novennali del Tesoro, autorizzata con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.